



## Vizio

**Autore :** Edizioni Simone

**Data:** 23/10/2015

### Vizio

**Vizio della cosa** (d. civ.): I vizi sono **difetti materiali** della cosa che pregiudicano il suo *valore o* comunque la sua *utilizzabilità*. Il **Vizio** dà luogo ad un'*inesattezza della prestazione traslativa* allorquando riduce in maniera sensibile il valore del bene, o comunque lo rende inadeguato a svolgere la sua funzione.

La normale adeguatezza del bene va valutata in base alla sua funzione economico sociale o a quella particolare funzione riconosciutagli dal contratto.

**Vizio della volontà** (d. civ.): Elemento perturbatore che incide su uno degli elementi essenziali del *contratto* [vedi], la *volontà*, determinandone una *formazione anomala*.

In tale ipotesi, quindi, la volontà non manca né è difforme dalla dichiarazione, ma è *viziata*, poiché il soggetto ha posto in essere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.

Il codice civile individua tassativamente i **Vizi** della volontà rilevanti per il diritto: *errore* [vedi], *violenza* [vedi], *dolo* [vedi], indicando per ognuno di essi i requisiti di rilevanza.

Il contratto concluso in presenza di un **Vizio** è *annullabile* [vedi *Annullamento*].



**Vizio di mente** (d. pen.): *Alterazione della mente* che deve dipendere da *infermità*, concetto più ampio di *malattia*, la cui *ratio* è determinata dalle norme sull'*imputabilità* [vedi]. *Stato psichico* in cui siano notevolmente compromesse le facoltà intellettive e volitive.

Il codice penale disciplina il **Vizio** agli artt. 88 e 89 distinguendo tra:

— **vizio totale di mente**, che si ha quando lo stato mentale è tale da escludere integralmente la capacità di intendere e di volere dell'agente e che comporta il proscioglimento dell'imputato, fatta salva l'applicabilità allo stesso, se pericoloso, della *misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario*;

— **vizio parzialmente di mente** in presenza del quale la capacità di intendere e di volere, pur non essendo completamente caducata, risulta grandemente scemata, e che comporta una riduzione della pena, ferma restando l'applicabilità all'imputato, ove ritenuto pericoloso, della *misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura o di custodia* [vedi].

**Vizio occulto** [garanzia per] (d. civ.): Si intende per **Vizio** ogni *vizio materiale* della cosa oggetto di *compravendita* [vedi], tale da **renderla inidonea all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore**.

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da **Vizio**, ma tale garanzia è dovuta solo quando i vizi erano ignoti al compratore e non facilmente riconoscibili al momento dell'acquisto.

Il compratore deve denunciarne al venditore i **Vizi** occulti *entro otto giorni dalla*



*scoperta*, a pena di *decadenza* [vedi], salvo che il contratto non disponga diversamente.

La garanzia può essere fatta valere in giudizio attraverso due azioni:

— *l'actio redhibitoria*, rivolta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il rimborso del prezzo (artt. 1492-1493 c.c.);

— *l'actio aestimatoria* (o *quanti minoris*), rivolta ad ottenere la riduzione o il parziale rimborso del prezzo (art. 1492 c.c.).

Proposta una delle due azioni, il compratore non può più esercitare l'altra.